

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale  
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

---

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 23/06/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale  
Grassi Dr. Raffaele Pio

---

# COMUNE DI GRONTARDO

PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2350

## ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 38 del 05/06/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO AL VALORE DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI ALLA DATA DEL 01.01.2012.

L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno alle ore 01:09, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
SCARATTI IVAN	SINDACO	SI	NO
DEL MONTE MICHELE	ASSESSORE	SI	NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI	ASSESSORE	SI	NO
AMIDANI SARA	ASSESSORE	SI	NO
GEREVINI MICHELE	ASSESSORE	SI	NO
	TOTALE	5	0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO AL VALORE DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI ALLA DATA DEL 01.01.2012.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 13, c. 1, del D.Lgs. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 con il quale viene stabilito che l'imposta municipale propria, IMU, è anticipata, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata fino al 2014 in base agli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, in quanto compatibili, e sostituisce, per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionale e l'imposta comunale sugli immobili – ICI;
- l'art. 13 c. 3 del D.L. n. 201/2011 il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 e in particolare, al comma 5, per le aree fabbricabili, che cita testualmente: *“Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”*

PREMESSO, altresì, che con deliberazione di C.C. n. 43 del 30.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.G.T. – Piano di Governo del Territorio del Comune di Grontardo che lo stesso ha acquistato piena efficacia con la pubblicazione sul BURL in data 16.01.2008;

RITENUTO di determinare, con effetto dal 01 gennaio 2012, i valori di riferimento per l'individuazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U., per microzone omogenee nelle quali è stato suddiviso il territorio comunale, secondo il prospetto riepilogativo, predisposto dal Responsabile del Servizio tecnico, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che i valori determinati non assumono, per il Comune, autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E del 31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possono evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazione fiscali, rettifiche fiscali, ecc.;

VISTO lo statuto del Comune;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, con effetto dal 01 gennaio 2012, i valori di riferimento per la individuazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U., per microzone omogenee nelle quali è stato suddiviso il territorio comunale, così come risulta dal prospetto riepilogativo predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico ed allegato al presente atto per costuirne parte integrante e sostanziale;

2. Di precisare che i valori determinati non assumono, per il Comune, autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E del 31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possono evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazione fiscali, rettifiche fiscali, ecc.;
3. Di trasmettere il seguente atto al Servizio Tributi per gli adempimenti conseguenti;
4. Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliare per opportuna conoscenza;
5. Di dare atto del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
6. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, all'unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.